

Legge
della scuola
(del 1° febbraio 1990)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato, decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo I
Scuola pubblica

Definizione

Art. 1 ¹La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.

²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.

³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

⁴Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Finalità

Art. 2 ¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

Componenti della scuola

Art. 3 ¹Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.

²Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si vale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

Ordinamento

Art. 4 ¹La scuola è ordinata nei seguenti gradi:

- a) la scuola dell'infanzia;
- b) la scuola elementare;
- c) la scuola media;
- d) le scuole postobbligatorie.

²La scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.

³Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:

- a) le scuole medie superiori;
- b) la scuola magistrale;
- c) le scuole professionali.¹⁾

⁴L'educazione speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.²⁾

Leggi speciali

Art. 5 I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

Obbligo scolastico

Art. 6 ¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

³L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico nell'anno in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

⁴All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

⁵I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

⁶In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

Gratuità

Art. 7 ¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.

²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

³Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

⁴Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.³⁾

Capitolo II

Autorità scolastiche

Consiglio di Stato

Art. 8⁴⁾ Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Autorità comunali e consortili

Art. 9 ¹Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio, rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse nominano una commissione scolastica con funzione consultiva e di vigilanza.

²Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

Dipartimento competente⁵⁾

Art. 10 ¹Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola.
²Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:

- a) promuove lo studio e l'esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
- b) svolge a tal fine attività di ricerca e di documentazione pedagogica;
- c) assicura il coordinamento dell'attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
- d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull'insegnamento;
- e) provvede all'organizzazione amministrativa generale della scuola;
- f) cura l'informazione in materia scolastica;
- g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- h) riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

Art. 11 ¹Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si vale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti, di cui al Titolo secondo.

²Gli organi scolastici sono:

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
- c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- e) nelle scuole speciali, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
- f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.⁶⁾

³Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.⁷⁾

Capitolo III

Insegnamento e disposizioni organizzative

Programmi

Art. 12 Il Consiglio di Stato approva i piani di studio e i programmi d'insegnamento per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Innovazioni e sperimentazione

Art. 13 ¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di programmi, di metodi e di tecniche di insegnamento.

²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i programmi e i metodi;

c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

Libri di testo e materiale scolastico

Art. 14 Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

Anno scolastico

Art. 15 ¹La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo all'inizio di settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

²Nella scuola magistrale la durata dell'anno scolastico per gli allievi è di trentanove settimane effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso la fine di agosto e la chiusura alla fine di giugno.

³Nelle scuole d'arti e mestieri l'insegnamento della cultura, delle conoscenze professionali e del disegno segue il calendario scolastico generale. Le lezioni di lavoro terminano invece alla fine di giugno.

⁴La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

⁵In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

⁶Tutte le scuole dell'obbligo (scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

⁷L'istituzione di servizi o di attività parascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

⁸Gli esami finali delle scuole post-obbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.⁸⁾

⁹Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Comprensori di frequenza

Art. 16 Il Consiglio di Stato fissa per regolamento i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Uso di spazi scolastici

Art. 17 ¹Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l'attività scolastica.

²Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d'uso, ritenuto che l'utilizzazione per attività d'interesse pubblico, di regola, è gratuita.

Assicurazione scolastica degli allievi

Art. 18⁹⁾ Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici secondo la Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

Collette

Art. 18a¹⁰⁾ Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria una espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Capitolo IV

Assegni e prestiti di studio

Principio

Art. 19 ¹Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.

²L'aiuto finanziario è concesso in via principale nella forma dell'assegno e in casi particolari come prestito.

Beneficiari

Art. 20 ¹Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni¹¹⁾.

²Possono inoltre essere concessi assegni e prestiti di studio a giovani svizzeri originari del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero, nonché in altri casi eccezionali.

³I cittadini dell'UE o dei paesi dell'AELS, nonché i beneficiari del diritto d'asilo o gli apolidi residenti in Ticino e da esso riconosciuti, vengono considerati al pari dei beneficiari svizzeri.¹²⁾

Concessione e ammontare dell'assegno o del prestito di studio

Art. 21 ¹Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli.

²Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese esistenziali e della formazione e alle possibilità economiche del richiedente, del suo coniuge o partner convivente e dei suoi genitori.¹³⁾

³In casi particolari può essere considerata la sola situazione economica del richiedente.

⁴A studi ultimati il prestito di studio può essere trasformato in assegno a dipendenza della situazione socio-economica del beneficiario e della possibilità pratica del rimborso.

Disposizioni di applicazione

Art. 22 ¹Il Consiglio di Stato emana per regolamento le disposizioni di applicazione del presente capitolo.

²Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell'aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure combinazione delle due prestazioni.

Capitolo V

Insegnamento religioso

Insegnamento religioso

Art. 23¹⁴⁾ ¹L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 49 della Costituzione federale.

²La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d'insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

⁴La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

⁵Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

⁶Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell'insegnamento religioso.

Capitolo VI¹⁵⁾

Istruzione civica e educazione alla cittadinanza

Art. 23a¹⁶⁾ ¹Nelle scuole medie, medie superiori e professionali devono essere assicurati l'insegnamento della civica e l'educazione alla cittadinanza.

²I programmi, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.

³Il principio della neutralità dell'insegnamento deve essere garantito.

TITOLO II

Conduzione degli istituti scolastici

L'istituto scolastico

Art. 24 ¹L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

²L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

³Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all'istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, all'istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.¹⁷⁾

⁴L'entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.¹⁸⁾

⁵Una scuola costituisce un solo istituto o appartiene a un istituto insieme con altre scuole. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio possono essere riunite in un solo istituto.

⁶La costituzione degli istituti è sancita dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai municipi per le scuole comunali e dalle delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

⁷Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

Organi di conduzione dell'istituto

Art. 25 ¹La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

²Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

³Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;
- c) il consiglio d'istituto.

⁴Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

⁵Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

Consiglio d'istituto

Art. 26¹⁹⁾ ¹Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.

²Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) da tre genitori di allievi minorenni;
- d) da tre allievi;
- e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento d'applicazione.

⁴Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sull'utilizzazione del credito annuale.

Direzione degli istituti

Art. 27 ¹Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.

²Il regolamento d'applicazione fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.²⁰⁾

³Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, oppure
- b) al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, oppure
- c) al direttore, coadiuvato dal consiglio di direzione, oppure
- d) a un docente dell'istituto.²¹⁾

⁴I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un'unica direzione.

Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

Art. 28 ¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

²Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

³Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

Compiti del direttore degli istituti cantonali

Art. 29 ¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.

²Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni. [22\)](#)

³Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

Art. 30²³⁾ ¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.

²Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

³Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili

Art. 31 ¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
- c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste;
- d) collabora con l'ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'Autorità di nomina o all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 32 ... [24\)](#)

Docente responsabile della direzione

Art. 33²⁵⁾ ¹Negli istituti comunali o consortili in cui non esiste il direttore, l'autorità competente, su proposta della commissione scolastica, designa un docente responsabile della direzione, che beneficia di un adeguato compenso.

²Il docente designato ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) svolge i compiti di cui all'art. 35 lett. c, e, f, g.

Consiglio di direzione

Art. 34 ¹Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti. [26\)](#)

²Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione. [27\)](#)

³I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

⁴I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso. [28\)](#)

⁵Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

Compiti

Art. 35 Il consiglio di direzione:

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali, rispettivamente alla ripartizione degli allievi per classe nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- h) decide sull'ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
- l) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.

Collegio dei docenti

Art. 36²⁹⁾ ¹Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri operatori pedagogici di un istituto.

²Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

³Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

⁴La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

⁵Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

⁶Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

Compiti

Art. 37 ¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei programmi di studio vigenti, il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);
- d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;
- e) si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento del corpo insegnante;
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.

²Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

Consiglio di classe e docente di classe

Art. 38 ¹Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.³⁰⁾

²Esso è presieduto dal docente di classe.

³I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.³¹⁾

Assemblea degli allievi

Art. 39 ¹L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l'organo rappresentativo degli allievi.

²Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.

³Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

Compiti

Art. 40 ¹L'assemblea degli allievi:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

Assemblea dei genitori

Art. 41 ¹L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

²Essa è istituita in ogni istituto.

Compiti

Art. 42 L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Riunioni di classe

Art. 43 ¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati dalla direzione almeno una volta all'anno con i rispettivi docenti nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- b) l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

²Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

Disposizioni comuni

Art. 44 Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

TITOLO III

Il docente: professionalità e stato giuridico

Capitolo I

Definizione e abilitazione

Definizione

Art. 45 ¹Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera.

²Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

Libertà d'insegnamento e autonomia didattica

Art. 46 ¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

²Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

Abilitazione

Art. 47 ¹L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

²L'Alta scuola pedagogica (ASP) è incaricata di conferire l'abilitazione all'insegnamento nei termini definiti dalla legge speciale. [32\)](#)

Conferimento dell'abilitazione

Art. 48 ¹La scuola magistrale cantonale conferisce l'abilitazione all'insegnamento ai maestri titolari di scuola dell'infanzia, ai maestri titolari di scuola elementare e ai maestri di attività tessili di scuola elementare.

²L'istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti conferisce l'abilitazione:

- a) all'insegnamento nella scuola media, nelle scuole postobbligatorie e nelle scuole speciali;
- b) all'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media;
- c) all'esercizio della funzione di docente speciale di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola elementare;
- d) all'esercizio della funzione di docente di sostegno pedagogico nelle scuole elementari e nelle scuole medie;
- e) all'esercizio della funzione di docente di ginnastica correttiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

³A quanto stabilito dal capoverso precedente fanno eccezione quelle scuole professionali per le quali la legge federale conferisce la funzione abilitante all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti

Art. 49 ¹È istituito l'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

²L'Istituto comprende un servizio per l'abilitazione e un servizio per l'aggiornamento.

³Organi stabili dell'Istituto sono la direzione e il consiglio direttivo assistiti da commissioni scientifiche.

⁴Gli organi dell'Istituto devono assicurare i contatti operativi e il coordinamento con i servizi dipartimentali dell'insegnamento, con gli istituti scolastici e con gli enti, nel Cantone, che operano nel campo della formazione e dell'aggiornamento.

⁵Il Consiglio di Stato stabilisce la sede ed emana il regolamento dell'Istituto.

Conferimento dell'abilitazione e ammissione al corso

Art. 50 ¹L'abilitazione è conferita al termine di un corso di formazione professionale pratica e teorica, della durata massima di un anno, e dopo il superamento di un esame finale; i candidati saranno incaricati quali insegnanti a tempo parziale e conseguentemente remunerati.

²L'abilitazione all'insegnamento vale esclusivamente per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

³L'ammissione al corso di abilitazione avviene sulla base di un pubblico concorso ed è subordinata al possesso dei titoli di studio di cui all'articolo seguente, al possesso della nazionalità svizzera, al prevedibile fabbisogno di personale insegnante e all'esito di una prova intesa ad accertare le motivazioni e le conoscenze del candidato in funzione della professione di docente.

⁴In difetto di candidati di nazionalità svizzera possono essere ammessi candidati di altra nazionalità.

Titoli di studio per l'ammissione all'Istituto cantonale

Art. 51 ¹All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore sono ammessi candidati in possesso di un titolo accademico. I titoli riconosciuti sono precisati per decreto esecutivo.

²All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole professionali e nelle altre scuole postobbligatorie sono ammessi:

- a) per le materie di cultura generale i candidati in possesso di un titolo accademico;
 - b) per le materie professionali i candidati in possesso, nell'ordine, di un titolo accademico, del diploma di una scuola tecnica superiore (STS) e di una scuola tecnica (ST), del diploma di maestria.
- I candidati per i quali l'abilitazione viene conseguita attraverso la frequenza dei corsi dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale debbono soddisfare le condizioni richieste dal regolamento federale di ammissione all'Istituto stesso.

³Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il titolo necessario per accedere all'abilitazione all'insegnamento in tutte le altre scuole pubbliche, in particolare per gli insegnanti di materie speciali e per le funzioni di docente di sostegno pedagogico e di ginnastica correttiva.

Capitolo II

Stato giuridico

Rapporto d'impiego

Art. 52 Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

TITOLO IV

Doveri e diritti dei genitori e degli allievi

Capitolo I

Doveri e diritti dei genitori

Doveri dei genitori

Art. 53 ¹I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

²Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

Sanzioni

Art. 54 ¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale.

²Nel caso di inerzia o di inefficacia del loro provvedimento interviene il Dipartimento che può infliggere una multa fino a fr. 300.-.

³Nel caso d'insistenza nel rifiuto il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 1.000.-, riservata la denuncia all'autorità giudiziaria per rifiuto d'ubbidienza.

Diritti dei genitori

Art. 55 I genitori hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'Istituto;
- c) di presentare osservazioni al singolo docente o agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e seguenti della presente legge.

Capitolo II

Doveri e diritti degli allievi

Doveri degli allievi

Art. 56 Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza;
- b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

Sanzioni disciplinari

Art. 57 ¹Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

²L'allievo deve essere preventivamente sentito.

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole obbligatorie devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del giudice dei minorenni.

Diritti degli allievi

Art. 58 ¹Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.

²Essi hanno inoltre il diritto:

- a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
- b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
- c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d'intervento come all'art. 55 lett. d);
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e seguenti della presente legge.

TITOLO V

L'educazione speciale e il sostegno pedagogico

Capitolo I

Educazione speciale

Obbligo del Cantone

Art. 59³³⁾ Il Cantone provvede all'educazione e all'istruzione dei minorenni in situazione di handicap.

Provvedimenti

Art. 60 ¹L'educazione speciale comprende i seguenti provvedimenti:

- a) l'istruzione scolastica speciale, obbligatoria per tutti i minorenni che non possono seguire la scuola normale;
- b) i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica;
- c) i provvedimenti pedagogici particolari.

²Il Dipartimento può imporre i provvedimenti di cui al primo capoverso, quando l'opera di convincimento sia rimasta infruttuosa.

³L'educazione speciale può cominciare prima e terminare dopo il periodo dell'obbligo scolastico.

Collaborazione dei Comuni

Art. 61 Per una migliore attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 60, lo Stato può chiedere la collaborazione dei Comuni o delegarne loro l'esecuzione.

Collaborazione con istituti privati

Art. 62 Il Dipartimento collabora con gli istituti privati che eseguono provvedimenti di educazione speciale. Essi sono tuttavia tenuti a conformarsi alle prescrizioni e ai programmi previsti dallo Stato.

Norma transitoria per l'educazione speciale

Art. 62a³⁴⁾ ¹In applicazione della Disposizione transitoria dell'art. 62 (scuola) contenuta nel Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, del 3 ottobre 2003, il Cantone - in attesa delle nuove disposizioni legislative cantonali in materia di educazione speciale - assicura, per almeno tre anni le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di educazione speciale, compresa quella precoce di natura pedagogica-terapeutica secondo l'art. 19 LAI.

²Durante questo periodo transitorio l'impegno del Cantone verso i minori che necessitano di educazione speciale, è assicurato dai propri servizi e dagli enti riconosciuti al 31.12.2007 dall'autorità federale. I criteri di base che lo determinano rimangono quelli in vigore al 31.12.2007 a livello federale; il Consiglio di Stato regola eventuali eccezioni.

³Le prestazioni assicurate dal Cantone devono essere adeguate, semplici e appropriate, come indicato dall'art. 1a LAI, e ossequiare il principio di razionalità, funzionalità ed economicità.

⁴Il Consiglio di Stato definisce i compiti e le responsabilità dei due dipartimenti interessati, le modalità organizzative, le risorse finanziarie e umane attribuite e le forme di collaborazione con gli enti riconosciuti, in particolare con gli istituti privati.

Capitolo II

Sostegno pedagogico

Servizi

Art. 63 ¹Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media.

²Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali.

TITOLO VI

Gli altri servizi scolastici

Capitolo I

Orientamento scolastico e professionale

Art. 64-65 ...³⁵⁾

Capitolo II

Servizi di documentazione e di ricerca

Biblioteche scolastiche

Art. 66 ¹Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi³⁶⁾.

²Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono valersi del servizio della "Biblioteca per tutti".

³Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

Centro cantonale di documentazione

Art. 67 ¹È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d'insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.

²Il Consiglio di Stato può aprire sottosedì regionali.

Servizio di ricerca

Art. 68³⁷⁾ ¹È istituito nell'ambito del Dipartimento il servizio di ricerca (in seguito servizio) che studia e valuta i problemi scolastici dei diversi gradi e ordini di scuola.

²L'attività del servizio concerne in particolare:

- a) l'approfondimento e lo sviluppo delle scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari;
- b) la pianificazione, la consulenza e la valutazione dei processi innovativi;
- c) il monitoraggio del sistema scolastico;
- d) l'analisi socioeconomica e statistica.

³Il Dipartimento definisce l'organizzazione del servizio, la ripartizione delle attività tra l'Ufficio studi e ricerche e l'ASP e le risorse attribuite.

Radiotelescuola

Art. 69³⁸⁾ ¹Le iniziative di radiotelescuola hanno lo scopo di proporre programmi radiofonici e televisivi di carattere educativo e informativo destinati, di regola, all'istruzione scolastica di ogni grado, all'aggiornamento dei docenti e alla formazione post-scolastica.

²La ripartizione delle spese per la produzione, la diffusione e la messa a disposizione dei programmi è stabilita da una speciale convenzione tra il Consiglio di Stato e il comitato della Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana.

³L'organizzazione della radiotelescuola è definita da uno speciale regolamento.

Capitolo III

Educazione fisica e sport³⁹⁾

Educazione fisica e sport⁴⁰⁾

Art. 70 Il Cantone promuove l'educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

Art. 71 ...⁴¹⁾

Capitolo IV Corsi speciali

Corsi di lingua italiana e attività d'integrazione

Art. 72 ¹Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare, iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofoni, nella salvaguardia della loro identità culturale.⁴²⁾

²Sullo stipendio dei docenti il Cantone può concedere un sussidio corrispondente a quello attribuito per il personale insegnante del Comune o consorzio.

³Le modalità organizzative dei corsi e delle attività sono disciplinate dal Consiglio di Stato.⁴³⁾

TITOLO VII Educazione permanente

Art. 73-79 ...⁴⁴⁾

TITOLO VIII Insegnamento privato

Libertà dell'insegnamento privato

Art. 80 ¹L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

Scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

Art. 81 ¹Le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

²Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

Disposizioni comuni:

a) finalità

Art. 82 ¹Le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

b) autorizzazione

²L'apertura e l'esercizio di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

³L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

c) requisiti

⁴Chi intende aprire una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

⁵L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

⁶L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario.⁴⁵⁾

Disposizioni speciali per le scuole parificate:

a) requisiti

Art. 83 ¹I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente Legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

b) vigilanza

³L'insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

c) certificato cantonale

⁴I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

Aiuto sociale

Art. 84⁴⁶⁾ ¹Il Cantone conferisce un aiuto allo studio quando un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola pubblica.

²L'aiuto è concesso per la frequenza delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.

Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

a) vigilanza

Art. 85 ¹Le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

b) passaggio alle scuole obbligatorie pubbliche

²Il passaggio di allievi dalle scuole elementari o medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

c) passaggio alle scuole medie superiori

³Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.⁴⁷⁾

Scuole medie superiori private:

a) autorizzazione

Art. 86 ¹L'apertura e l'esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

b) requisiti

²Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

³L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e dei relativi regolamenti.⁴⁸⁾

c) passaggio alle scuole pubbliche

⁴Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

Scuole professionali private

Art. 87 L'istituzione e l'esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

Scuole dell'infanzia

Art. 88 ¹L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

²L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

³Le norme di cui agli art. 82 e 83 sono applicabili anche alle scuole dell'infanzia private.

Servizi scolastici

Art. 89 Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:

- a) orientamento scolastico e professionale;
- b) ...⁴⁹⁾
- c) servizio medico scolastico;
- d) servizio dentistico scolastico.

Art. 89a⁵⁰⁾ ¹Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.

Il contributo è pari all'importo stanziato dal Cantone per il materiale scolastico di un allievo di scuola media.

²Il Cantone recupera presso il Comune di domicilio dell'allievo al 1° novembre il contributo anticipato per il materiale scolastico delle scuole elementari.

Insegnamento nelle famiglie

Art. 90 Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare che l'insegnamento obbligatorio sia impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente Legge, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

Penalità

Art. 91 Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.-- a fr. 10'000.--, secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni. Resta riservata l'azione penale.

TITOLO IX

Contenzioso

Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti

Art. 92 Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Dipartimento.

Ricorso contro le decisioni del Dipartimento

Art. 93 Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla presente legge o dalle leggi speciali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili

Art. 94 Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

Art. 95 Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Ricorso contro le valutazioni scolastiche

Art. 96 ¹In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d'esame.

²Nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettore scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

³Contro le decisioni dell'ispettore scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Dipartimento, la cui decisione è definitiva.

⁴Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla Legge cantonale sulla formazione professionale.

Norme applicabili

Art. 97 Ai ricorsi è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

TITOLO X

Disposizioni transitorie

Art. 98 Fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti le condizioni di assunzione nelle scuole cantonali sono quelle definite dagli articoli 123 e 157 della Legge della scuola del 29 maggio 1958, e dall'art. 22 cpv. 1 e 2 a) della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, ritenuto che i candidati all'abilitazione all'insegnamento nella scuola media devono essere in possesso di titoli accademici.

TITOLO XI

Disposizioni abrogative e finali

Modifica di leggi esistenti

Art. 99 La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:

A Legge della scuola del 29 maggio 1958

¹Sono abrogati i seguenti articoli:

1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 bis - 10 ter - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
cpv. 4 - 29 cpv. 1 - 31 - 32 cpv. 1 - 39 - 40 cpv. 1, 2, 5, 6, 7, 8 - 41 cpv. 1, 2, 3 - 43 cpv. 2 - 47 - 48 -
51 - 52 - 76 cpv. 1, 3, 4, 5, 7 - 77 - 79 cpv. 1 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 94 ter, lett.
c) - 95 - 95 bis - 95 ter - 95 quater - 96 - 109 cpv. 1, 3 - 116 - 119 - 121 - 154 - 155 - 156 - 188 - 189

- 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 215 - 216.

²L'art. 50 è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

“L'inosservanza delle presenti prescrizioni da parte dei municipi è punita dal Consiglio di Stato ai sensi degli art. 194 e segg. della legge organica comunale”.

³L'art. 80 bis è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

“L'assegnazione di un incarico avviene seguendo la procedura di concorso prevista per la nomina, riservato il caso di cui all'art. 80.

Per periodi di durata inferiore a un anno l'autorità di nomina sceglie l'incaricato udito l'ispettore. L'ispettore, in sede di preavviso, e il municipio, in sede di nomina o di rinnovo dell'incarico, devono tener conto dei precedenti incarichi svolti con risultati soddisfacenti”.

⁴L'art. 84 è abrogato ed è sostituito dal seguente testo:

“Le norme vevolevoli per la soppressione del posto di docente si applicano anche quando la riduzione del corpo insegnante avviene a seguito della costituzione di un consorzio.

Nel caso di scioglimento del consorzio, il docente o la docente precedentemente in carica e non collocati in pensione riprendono di diritto il posto nella scuola in cui insegnavano prima che il consorzio fosse istituito”.

⁵Gli art. 123 e 157 restano in vigore fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti indicato all'art. 49 della presente legge.

B Legge sulla scuola media

¹Sono abrogati i seguenti articoli:

11 cpv. 3., prima frase - 20 - 22 cpv. 2 lett. b) - 23 - 28 cpv. 1 e 3 - 34 - 35.

²L'art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a) sarà abrogato con l'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

Il Consiglio di Stato ne stabilirà la data di abrogazione.

C Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore

Campo d'applicazione e ordinamento

Art. 1 (nuovo testo)

La presente legge si applica:

- a) alle scuole medie superiori propriamente dette, ossia al liceo e alla scuola cantonale di commercio;
- b) alla scuola magistrale;
- c) alla scuola tecnica superiore;
- d) alla scuola cantonale d'amministrazione annessa alla scuola cantonale di commercio;
- e) alla scuola degli assistenti tecnici annessa alla scuola tecnica superiore.

L'istituto

Art. 6 (nuovo testo)

Il concetto di istituto, i suoi margini d'autonomia e le sue modalità costitutive sono definiti dall'art. 24 della legge della scuola.

Conduzione

Art. 8 (nuovo testo)

La conduzione dell'istituto è assicurata dagli organi previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti.

Ricorsi

Art. 22 (nuovo testo)

La procedura di ricorso in materia di promozione è definita dalla legge della scuola e dal relativo regolamento.

Finalità

Art. 35 (nuovo testo)

La scuola magistrale ha lo scopo di formare professionalmente i maestri delle scuole elementari, i maestri delle scuole dell'infanzia e i maestri di economia familiare e di attività tessili.

Sezioni

Art. 36 cpv 1 (nuovo testo)

La scuola magistrale organizza i curricula di studio e di preparazione pratica delle seguenti sezioni:

- a) la sezione per i maestri di scuola elementare (A),
- b) la sezione per i maestri delle scuole dell'infanzia (B),
- c) la sezione per i maestri di economia familiare e di attività tessili (C).

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (invariato).

Titoli di studio

Art. 38 (nuovo testo)

¹Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso uno dei seguenti titoli di studio:

- a) patente di maestro di scuola elementare;
- b) patente di maestro di scuola dell'infanzia;
- c) patente di maestro di economia familiare e di attività tessili.

²La patente di maestro di economia familiare e di attività tessili abilita all'insegnamento delle attività tessili nella scuola elementare. Per l'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media è richiesta l'abilitazione conferita dall'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

³Coloro ai quali non può essere rilasciata una patente stante l'impedimento dell'art.37 cpv. 4, ricevono un attestato di frequenza della sezione della scuola magistrale nella quale hanno portato a termine gli studi.

Scuola per esercitazioni pratiche

Art. 40

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (nuovo testo)

Sezioni comunali di scuola elementare e di scuola dell'infanzia possono integrare la scuola per esercitazioni pratiche alle condizioni stabilite in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dal municipio del Comune interessato.

Assistenza e aggiornamento

Art. 41

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (nuovo testo)

Alla scuola magistrale è affidato l'aggiornamento dei maestri delle scuole elementari e delle scuole dell'infanzia.

D. Decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici

Norme sussidiarie

Art. 12 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola del 29 maggio 1958, e della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

E. Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa

Norme sussidiarie

Art. 7 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della legge della scuola, del 1° febbraio 1990.

F. Decreto legislativo concernente l'istituzione di una scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile

Norme sussidiarie

Art. 8 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola del 29 maggio 1958, e della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

G. Decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano

Norme sussidiarie

Art. 9 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola del 29 maggio 1958, e della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

H. Decreto legislativo sulla scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano

Norme sussidiarie

Art. 10 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola del 29 maggio 1958, e della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

I. Decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona

Norme sussidiarie

Art. 9 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola del 29 maggio 1958, e della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

L. Decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona

Norme sussidiarie

Art. 10 (nuovo testo)

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della legge della scuola del 29 maggio 1958, e della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Entrata in vigore

Art. 100 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore. [51](#)

Pubblicata nel BU **1991**, 287.

Note:

- 1) Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467.
- 2) Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
- 3) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; introdotto dalla L 5.10.1993 - BU 1993, 399.
- 4) Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
- 5) Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
- 6) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 7) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 8) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 9) Art. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 10) Art. introdotto dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 11) Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.7.1997 - BU 1997, 404.
- 12) Cpv. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
- 13) Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
- 14) Articolo; entrata in vigore: 2.9.1993 - BU 1993, 105.
- 15) Capitolo introdotto dalla L 5.11.2001; in vigore dall'11.1.2002 - BU 2002, 10.
- 16) Art. introdotto dalla L 5.11.2001; in vigore dall'11.1.2002 - BU 2002, 10.
- 17) Capoverso; entrata in vigore, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41, per il monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
- 18) Capoverso; entrata in vigore, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41, per il monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.

- 19) Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 20) Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 21) Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261; precedente modifica: BU 1993, 41.
- 22) Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 23) Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 24) Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 25) Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 26) Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261.
- 27) Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 28) Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 29) Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 30) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 31) Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 32) Cpv. introdotto dalla L 19.2.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 103.
- 33) Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
- 34) Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
- 35) Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
- 36) Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.7.1997 - BU 1997, 404.
- 37) Art. modificato dalla L 19.2.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 103.
- 38) Art. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 39) Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

- 40) Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 41) Art. abrogato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.
- 42) Cpv. modificato dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.
- 43) Cpv. introdotto dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.
- 44) Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
- 45) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 46) Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.
- 47) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 48) Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
- 49) Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.
- 50) Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall'anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.
- 51) Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.